



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 163

del 14 MAG. 2013

Oggetto: Federazione Italiana Canottaggio: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento della Commissione Tecnica Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

D2

Conoscenza:

Consegnata il: 17 MAG. 2013

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

2 Deliberazione n.

163

Riunione del

14 MAG. 2013

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Canottaggio;

VISTA la nota prot. n. 1267 del 19 marzo 2013, con la quale la Federazione Italiana Canottaggio ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento della Commissione Tecnica Nazionale deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 9 marzo 2013 con provvedimento n. 43/2013;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico;

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., del testo del Regolamento della Commissione Tecnica Nazionale deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 9 marzo 2013 con provvedimento n. 43/2013.


Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente
Dott. Stefano Bovis





DIREZIONE AFFARI LEGALI
SUPPORTO CONFORMITA' STATUTI E REGOLAMENTI

Registrazione n. 163
Emissione del 1.4. MAG. 2013

Roma, - 9 MAG. 2013


RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Canottaggio: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento della Commissione Tecnica Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I..

La Federazione Italiana Canottaggio con la nota prot. n. 1267 del 19 marzo 2013 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento della Commissione Tecnica Nazionale deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 9 marzo 2013 con provvedimento n. 43/2013.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Supporto Conformità Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A..


Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
P.to Roberto Fabbricini


IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Bovis

Art. 1 – Nomina e composizione

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Funzionamento

Art. 4 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE

Art. 1 – Nomina e composizione

1. La Commissione Tecnica Nazionale ha durata quadriennale corrispondente al ciclo olimpico, viene nominata dal Consiglio Federale su indicazione del Presidente Federale.
2. Ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto Federale, si compone di 5 membri. L'incarico di Direttore della Commissione è affidato al Direttore Tecnico e gli altri 4 componenti sono così individuati:
 - 1 medico, valutate le capacità scientifiche collegate alla disciplina remiera,
 - 3 tecnici valutata l'esperienza nei settori tecnico e scientifico collegati alla disciplina remiera nonché alla rappresentatività territoriale (1 tecnico per il nord, 1 tecnico per il Centro ed 1 tecnico per il sud)
3. Qualora nel corso del ciclo olimpico venga a mancare uno o più componenti, sino ad un massimo di tre, il CF, con propria delibera, provvederà alla sostituzione dei componenti mancanti. Oltre tale numero il Consiglio Federale provvederà a rinominare l'intera Commissione. La decadenza, a qualsiasi titolo, del Direttore Tecnico comporta anche quella della Commissione Tecnica Nazionale che dovrà essere nominata con nuova delibera del Consiglio Federale.
4. La Commissione si riunisce, su convocazione del Direttore Tecnico o quando ne facciano richiesta la metà più uno dei membri, almeno 1 volta all'anno.
5. Alle riunioni possono, inoltre, partecipare, su espresso invito del Direttore Tecnico, in qualità di esperti e senza diritto di voto, e le persone particolarmente qualificate, in possesso di capacità ed esperienza nei settori tecnico/scientifici collegati alla disciplina del canottaggio.

Art. 2 - Competenze

La Commissione Tecnica Nazionale propone al Consiglio Federale:

- a) i programmi di preparazione agonistica ai vari livelli, unitamente ai programmi didattici e di informazione tecnico-scientifica a livello regionale
- b) l'organizzazione dei corsi tecnici per la formazione degli allenatori di "1° Livello" di concerto con il responsabile centrale
- c) i corsi di informazione ed aggiornamento dei Tecnici Sportivi di tutti i livelli attraverso riunioni "zonali" e/o comunicati scritti
- d) la raccolta a livello nazionale di informazioni sull'attività tecnica federale

Art. 3 - Funzionamento

1. La Commissione è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti tra i quali il Direttore o un suo delegato, scelto tra i componenti della Commissione.
2. Per l'espletamento delle varie incombenze di carattere esecutivo, la Commissione Tecnica Nazionale può chiedere al Segretario Generale della Federazione Italiana Canottaggio di avvalersi del personale della Federazione dallo stesso ritenuto idoneo.
3. Per una migliore formulazione di proposte, la Commissione Tecnica Nazionale può avvalersi della collaborazione della Scuola dello Sport e/o del C.O.N.I., procedendo alla consultazione, compatibilmente con le disponibilità di detto Istituto. Le proposte elaborate devono essere sottoposte al Consiglio Federale per la loro approvazione prima della formazione del bilancio federale.

Art. 4 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.